Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Giovedì, 1° dicembre 1927 - ANNO VI — Numero 278

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 1926, si è erroneamente stampato « il fondo di garanzia..... restituirà l'importo delle medesime in *tre* rate annuali di tre milioni, ecc. », mentre doveva dire: « restituirà l'importo delle medesime in rate annuali di tre milioni, ecc. », come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Mostra internazionale delle industrie del cuoio, in Milano . . . . . . Pag. 4626

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

2463. — REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1927, n. 2143.
Disposizioni per il finanziamento delle opere per la costruzione di un acquedotto consorziale in Val d'Orcia e Val di Chiana . . . . Pag. 4626

2464. — REGIO DECRETO 11 novembre 1927, n. 2140.
Riunione dei comuni di Bisterza e di Torrenova di Bisterza in un unico Comune denominato « Villa del Nevoso » . . . . Pag. 4627

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1927.
Conferma di autorizzazione di esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione alla Ditta Emilio Enriques di Firenze . . . . Pag. 4627

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1927.
Determinazione della percentuale sul valore degli immobili distrutti agli effetti del risarcimento dei danni di guerra. Pag. 4628

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1927.
Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire due agenzie rispettivamente in Torre del Greco ed in Cassino ed a sopprimere quella di Resina . . . . Pag. 4628

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1927.
Modificazioni al decreto Ministeriale 23 aprile 1925 relativo alle condizioni giuridiche ed economiche del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro assunto in servizio con contratto a tempo determinato . . . . Pag. 4628

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 4629

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2045, concernente norme per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte sui terreni e sui fabbricati per l'anno 1928. Pag. 4632

Ministero dell'economia nazionale: R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedimenti di credito agrario per la Tripolitania . . . . Pag. 4632

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 4632
Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 4632

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di veterinario e di perito forestale . . . Pag. 4632

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero delle finanze: Bollettino delle obbligazioni 5 % create pei lavori di sistemazione del Tevere.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mostra internazionale delle industrie del cuoio, in Milano.

Con decreto 31 ottobre 1927 (VI) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1927 al registro n. 13 Finanze, foglio n. 293, le Federazioni nazionali fasciste dell'industria delle calzature e delle lavorazioni affini del cuoio e dell'industria della concia sono state autorizzate a promuovere, in Milano, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la « Mostra internazionale delle industrie del cuoio » dal 10 al 17 novembre 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2463.**

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1927, n. **2143.**

Disposizioni per il finanziamento delle opere per la costruzione di un acquedotto consorziale in Val d'Orcia e Val di Chiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costruzione di un acquedotto per le popolazioni di Val d'Orcia e Val di Chiana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Monte dei Paschi di Siena è autorizzato ad anticipare, sotto forma di conto corrente e per un periodo di 15 anni, una somma fino al limite massimo di L. 18,000,000 ai Comuni componenti il Consorzio per l'acquedotto Del Vivo per la Val d'Orcia e Val di Chiana, da indicare dal Ministero dell'interno, con specificazione delle rispettive quote di spesa, allo scopo di metterlo in grado di provvedere alle opere di derivazione e conduttura dell'acqua potabile, previa approvazione del relativo progetto e dichiarazione di pubblica utilità delle opere da parte del Ministero suddetto.

Nei riguardi del conto corrente la presente autorizzazione vale per il Monte dei Paschi a tutti gli effetti, anche in deroga alle vigenti disposizioni statutarie.

Art. 2.

Il saggio d'interesse da corrispondersi nel conto corrente è previsto nella misura del 6 % liquidato annualmente, ivi compreso il concorso dello Stato.

Per i primi cinque anni sarà corrisposta al Monte dei Paschi la sola quota d'interessi; mentre per i successivi dieci anni il detto Istituto del Monte dei Paschi riceverà in pagamento annualità di ammortamento del capitale che risulterà somministrato al termine del 5° anno, commisurate come se l'operazione dovesse estinguersi in 45 anni, al saggio d'interesse del 6 %.

Art. 3.

Le somministrazioni da farsi agli enti mutuatari dal Monte dei Paschi verranno effettuate in base alle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 25 giugno 1911, n. 586, prorogata con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e negli articoli 3 e 5 del R. decreto 6 ottobre 1912, n. 1306.

Art. 4.

Alla fine del 15° anno la Cassa depositi e prestiti, valendosi dei fondi degli Istituti di previdenza, di cui al R. decreto 13 giugno 1926, n. 1064, rileverà il residuo debito capitale verso il Monte dei Paschi mediante un prestito da concedersi a ciascun Comune componente il Consorzio al saggio del 6.50% e da garantirsi da ciascun ente mutuatario nelle forme prescritte per i mutui della Cassa depositi e prestiti, previa la emanazione del decreto con cui il Ministero dell'interno assegni il concorso governativo a favore della Cassa stessa determinando l'ammontare di ciascun mutuo da concedersi dalla medesima.

Salvo quanto è prescritto dal presente decreto, nulla è variato nei riguardi di tali mutui alle disposizioni che regolano i prestiti della Cassa suddetta.

Art. 5.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i primi cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1929, sarà commisurato al 4 % sulle somme effettivamente prelevate e sarà pagato direttamente al Monte dei Paschi.

Per quanto concerne il concorso dello Stato a partire dal 6° anno e fino al 50° anno, sarà commisurato all'interesse del 4 % sulle somme annualmente residuate dall'ammortamento del capitale eseguito dal Consorzio in base ai saggi d'interesse del 2 % dal 6° al 15° anno, e del 2.50 % dal 16° al 50° anno, ragguagliato a somme annuali costanti.

Detto concorso sarà corrisposto per i periodi suddetti rispettivamente al Monte dei Paschi e agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Gli enti mutuatari rilasceranno al Monte dei Paschi, senza l'intervento della Cassa depositi e prestiti, a garanzia degli obblighi assunti, delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o, in mancanza di disponibilità di questa, sui proventi del dazio consumo, delegazioni corrispondenti alle annualità, che essi debbono soddisfare al detto Istituto, detratto, cioè, il concorso governativo.

Art. 7.

Per la regolarizzazione dei rapporti nascenti dal presente decreto tra la Cassa depositi e prestiti, quale amministratrice degli Istituti di previdenza, e il Monte dei Paschi, e tra questo Istituto e gli enti mutuatari, le disposizioni del decreto stesso sostituiscono per ogni effetto la formale convenzione, e le eventuali particolarità che si dovessero definire saranno stabilite tra detti enti con semplice corrispondenza, ferme rimanendo, per quanto non è disciplinato dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di mutui degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 8.

Al pagamento del concorso statale sarà provveduto con fondi che saranno stanziati nel bilancio del Ministero del-

l'interno a partire dall'esercizio finanziario 1928-29, in aumento dei limiti annuali di spesa stabiliti dall'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.

Art. 9.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 160. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2464.

REGIO DECRETO 11 novembre 1927, n. 2140.

Riunione dei comuni di Bisterza e di Torrenova di Bisterza in un unico Comune denominato « Villa del Nevoso ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Bisterza e di Torrenova di Bisterza, in provincia di Fiume, sono riuniti in unico Comune denominato « Villa del Nevoso ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 157. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1927.

Conferma di autorizzazione di esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione alla Ditta Emilio Enriques di Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1925, col quale la Ditta Emilio Enriques di Firenze venne autorizzata all'esercizio della mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero, per il periodo di anni due, decorrente dal 14 agosto 1925;

Vista la domanda della Ditta medesima per ottenere il rinnovo della autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa alla Ditta Emilio Enriques di Firenze, con decreto del 6 ottobre 1925, di esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione è confermata per un altro periodo di anni due, a datare dal 14 agosto 1927.

La nuova autorizzazione resta però subordinata, oltre che all'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore, anche alle condizioni di cui agli articoli seguenti, sotto pena di decadenza.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura dei rischi all'estero presso altre compagnie od altri enti. Agli assicurati debbono essere in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituire ai termini dell'art. 34 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, resta fissata, fino a nuova disposizione contraria, nella somma di effettive L. 200,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dall'art. 50 del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e dal testo di legge tributaria sulle assicurazioni, approvate con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3284, modificato con R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentesi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima Ditta Emilio Enriques di Firenze.

Roma, addì 8 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1927.

Determinazione della percentuale sul valore degli immobili distrutti agli effetti del risarcimento dei danni di guerra.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate pel risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato dal R. decreto 18 aprile 1920, n. 580;

Visto il decreto Interministeriale 2 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese registro 10, foglio 3785 a firma propria e del Ministro per le finanze;

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1927, n. 3103, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre stesso anno, registro Lavori pubblici, foglio 241;

Vista la relazione 12 novembre 1927 della Commissione di cui al citato decreto Ministeriale 2 maggio 1923;

Decreta:

La somma risultante dalla determinazione del valore dell'immobile distrutto ai sensi dell'articolo 8, lettera *a*) e *b*) del testo unico, approvato con decreto-legge 27 maggio 1919, n. 426, modificato con R. decreto 18 aprile 1920, n. 580, è aumentata in rapporto ai prezzi di costruzione per i lavori che saranno eseguiti in epoca posteriore al 15° giorno dalla data del presente decreto:

a) del 280 per cento per le provincie di Ancona, Belluno, Brescia, Forlì, Mantova, Napoli, Padova, Ravenna, Rovigo, Siracusa, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza (compreso l'altipiano di Asiago) nonchè per le provincie della Venezia Giulia e Tridentina;

b) del 220 per cento per le provincie di Bari e Chieti.

Le predette percentuali resteranno in vigore fino a quando non siano modificate con nuovo provvedimento.

Roma, addì 19 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1927.

Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire due agenzie rispettivamente in Torre del Greco ed in Cassino ed a sopprimere quella di Resina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, che approva lo statuto del Banco di Napoli;

Viste le deliberazioni prese dal direttore generale del Banco suddetto in data 13 ottobre 1927, con i poteri del Consiglio di amministrazione;

Vista la richiesta, in data 15 ottobre 1927, del direttore generale del Banco di Napoli;

Visto il proprio decreto del 12 febbraio 1927 con il quale veniva autorizzata la creazione dell'agenzia del Banco in Resina;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire due proprie agenzie rispettivamente in Torre del Greco ed in Cassino, ed a sopprimere l'agenzia di Resina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1927.

Modificazioni al decreto Ministeriale 23 aprile 1925 relativo alle condizioni giuridiche ed economiche del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro assunto in servizio con contratto a tempo determinato.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 6 e 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1925 (registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1925, registro 3 economia nazionale, foglio 399, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 maggio 1925) contenente norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro assunto in servizio con contratto di impiego o con contratto di locazione d'opera a tempo determinato;

Ritenuta la necessità di determinare, in relazione alle esigenze di servizio, le norme relative all'aspettativa per motivi di salute del personale predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 2° dell'art. 20 del decreto Ministeriale 23 aprile 1925 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 maggio 1925) è sostituito dalla seguente disposizione:

« Per gli assegni da corrispondersi durante l'aspettativa per infermità si applicano le norme del 1° comma dell'articolo 92 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Tuttavia in casi particolarmente degni di considerazione il Ministro, tenuto conto dei meriti di servizio dell'impiegato, può concedere per i primi sei mesi di aspettativa un assegno pari all'intiero stipendio e per il periodo successivo un assegno pari alla metà dello stipendio, qualunque sia la durata del servizio prestato ».

Art. 2.

La prima parte dell'art. 21 del decreto Ministeriale 23 aprile 1925 è sostituita dalla seguente disposizione, ferme restando le altre norme contenute in detto articolo:

« L'aspettativa per infermità non può superare la durata di un anno e la scadenza del contratto in corso. Quando però essa venga concessa durante il periodo di prova o durante il primo anno di servizio successivo a tale periodo non può superare i due mesi, salvo i casi ritenuti dal Ministro meritevoli di particolare riguardo ».

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche al personale attualmente in servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Konzilja Emma fu Antonio, nata a Trieste il 17 settembre 1879 e residente a Trieste, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Concilia »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emma Konzilja è ridotto in « Concilia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Kalc Vittorio di Michele, nato a Trieste il 28 dicembre 1903 e residente a Trieste, via Piccardi, 8-III, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calza ».
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Kalc è ridotto in « Calza ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Kalc nata Löks, di Antonio, nata il 27 marzo 1902, moglie;
2. Lidia, di Vittorio, nata li 29 gennaio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Orlich Ermanno di Giovanni, nato a Parenzo il 10 luglio 1903 e residente a Trieste, via Edmondo De Amicis, 9, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orlini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Orlich è ridotto in « Orlini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Schilz Giovanni fu Andrea, nato a Pola il 2 dicembre 1888 e residente a Trieste, via Chiozza, 8, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scilli ».
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Schilz è ridotto in « Scilli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Valig Giovanni fu Antonio, nato a Gorizia l'11 febbraio 1892 e residente a Trieste, via Sette Fontane, 8, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Valig è ridotto in « Valli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Valig nata Rosanc, di Giuseppe, nata il 3 novembre 1897, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Cocianzizh Carlo fu Arturo nato a Trieste addì 26 febbraio 1895 e residente a Trieste, via Donadoni, 1, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Cocianzizh è ridotto in « Cosciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Aurelia Cocianzizh nata Pertout, fu Giacomo, nata li 28 dicembre 1895, moglie;
2. Nerina, di Carlo, nata li 29 febbraio 1920, figlia;
3. Bruno, di Carlo, nato li 28 maggio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Baldas di Giuseppe, nato a Trieste il 22 aprile 1892 e residente a Trieste, via Giustinelli, 7, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Baldassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Baldas è ridotto in « Baldassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Baldas nata Babic, fu Nicolò, nata il 3 agosto 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gutmann Ugo fu Carlo, nato a Gorizia il 10 aprile 1887 e residente a Trieste, via Fornace, 3, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bonomo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Gutmann è ridotto in « Bonomo »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ines Gutmann nata Furian, di Carlo, nata il 26 novembre 1891, moglie;
2. Ginevra, fu Carlo, nata li 2 febbraio 1912, nipote;
3. Gigliola, fu Carlo, nata li 27 settembre 1913, nipote;
4. Duilio, di Ugo, nato li 15 dicembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gerzina Leopoldo fu Antonio, nato a Trieste il 25 dicembre 1879 e residente a Trieste, via Commerciale, 48, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghersina »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Gerzina è ridotto in « Ghersina ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Gerzina nata Maculus, di Carlo, nata li 15 agosto 1882, moglie;
2. Maria, di Leopoldo, nata li 29 aprile 1907, figlia;
3. Nerina, di Leopoldo, nata li 19 giugno 1908, figlia;
4. Lionello, di Leopoldo, nato li 17 agosto 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 9 maggio 1927 presentata dal sig. Prosser Mansueto per la riduzione del suo cognome in quello di « Prosseri »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del sig. Prosser Mansueto [illegible] Delfino e della signora Goller Teresa, nato a Calli[illegible] 25 dicembre 1891, è ridotto nella forma italiana di « Prosseri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Calliano, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 31 agosto 1927 - Anno V

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 14 ottobre 1926 presentata dal sig. Clauser Angelo per la riduzione del suo cognome in quello di « Clauseri »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del sig. Clauser Angelo figlio di Pietro e della signora Franck Maria nato a Cloz il 24 novembre 1895, è ridotto nella forma italiana di « Clauseri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Romallo, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 8 ottobre 1927 - Anno V

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il giorno 25 novembre 1927 ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2045 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1927, n. 264), concernente norme per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte sui terreni e sui fabbricati per l'anno 1928.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, con nota del 29 novembre 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedimenti di credito agrario per la Tripolitania.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 30 novembre 1927 - Anno VI

Francia	72.38	Belgrado	32.50
Svizzera	354.76	Budapest (Pengo)	3.21
Londra	89.751	Albania (Franco oro)	357.80
Olanda	7.437	Norvegia	4.885
Spagna	306.50	Russia (Cervonetz)	95.50
Belgio	2.572	Svezia	4.955
Berlino (Marco oro)	4.392	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.605	Danimarca	4.925
Praga	54.675	Rendita 3,50 %	70.275
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.865	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino Carta	7.86	Consolidato 5 %	80.95
New York	18.398	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.41	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.775
Oro	354.99		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 8328 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 28 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Girgenti — Intestazione del certificato provvisorio: Arancio Giuseppe di Calogero, dom. a Favara (Girgenti) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 84 — Numero del certificato provvisorio: 5054 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Varese — Intestazione del certificato provvisorio: Ossola Giovanni fu Luigi — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 15 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 28 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Chieti — Intestazione del certificato provvisorio: Cancelliere A. Amodio per conto impiegati Regia pretura di Lanciano e su cui erano state versate la prima e seconda rata — Capitale: L. 1600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 11 — Numero del certificato provvisorio: 9659 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Perugia — Intestazione del certificato provvisorio: Coccia Angelo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 9 — Numero del certificato provvisorio: 9983 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 14 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Como — Intestazione del certificato provvisorio: Grimoldi Felice fu Giovanni — Capitale: L. 500.

Roma, 30 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di veterinario e di perito forestale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista l'ordinanza ministeriale 20 novembre 1927 (VI), che indice la sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di veterinario e di perito forestale per l'anno 1927, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 275 del 28 novembre 1927;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami stessi;

Decreta:

Il termine entro il quale chi aspira ad essere ammesso agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di veterinario e di perito forestale, dovrà presentare la domanda di ammissione, corredata della necessaria documentazione, è prorogato al 10 dicembre 1927.

Roma, addì 28 novembre 1927 - Anno VI.

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.